



## Comune di Luserna – Kamou vo Lusérn

Provincia di Trento

Piazza Marconi, 2 - C.A.P. 38040

Tel. 0464/789714 - Fax 0464/789642

Codice Fiscale 80004770220 e P. IVA 00452400229

E-mail: [protocollo@kamou.lusern.it](mailto:protocollo@kamou.lusern.it)

PEC: [comune@pec.comune.luserna.tn.it](mailto:comune@pec.comune.luserna.tn.it)

[www.comune.luserna.tn.it](http://www.comune.luserna.tn.it)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06 del Consiglio comunale

**OGGETTO: Modifica del regolamento e degli allegati alle delibere n. 06 dd. 26/06/2021 e n. 34 dd. 23/12/2021 per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Rettifica per errore materiale.**

L'anno duemila ventidue addì 16 del mese di luglio alle ore 09.00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta si svolge in modalità in presenza

All'appello nominale sono presenti, i Consiglieri signori:

	Presenti	assenti	
		giustificati	ingiustificati
NICOLUSSI ZAIGA Gianni - Sindaco	X		
CASTELLETTI Giacomo	X		
NICOLUSSI CASTELLAN Giorgio	X		
NICOLUSSI CASTELLAN Giulia	X		
NICOLUSSI CASTELLAN Luigi	X		
NICOLUSSI GOLO Elena	X		
NICOLUSSI MOZ Davide			X
NICOLUSSI MOZ CHELLE Katia	X		
NICOLUSSI NEFF Anna	X		
NICOLUSSI PAOLAZ Nadia	X		
ZOTTI Andrea	X		
NICOLUSSI MORO Giancarlo	X		

Assiste e partecipa, il Segretario comunale reggente **dott. Giabardo Alberto**.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor **Nicolussi Zaiga dott. Gianni**  
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: Modifica del regolamento e degli allegati alle delibere n. 06 dd. 26/06/2021 e n. 34 dd. 23/12/2021 per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge 160/2019 è prevista l'obbligatorietà in capo ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane di istituire e disciplinare, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i successivi commi da 837 a 847 della Legge 160/2019 dispongono altresì, l'istituzione da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, a decorrere dall'anno 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- i due nuovi canoni sostituiscono il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché, per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti, e sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Considerato che:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 di data 26 giugno 2021 e n. 34 del 23/12/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 e seguenti con decorrenza 1 gennaio 2021;
- con le citate delibere all'allegato A) sono state approvate le diverse zone del territorio, all'allegato B) sono state approvate le tariffe ed i coefficienti per le occupazioni di suolo pubblico ed all'allegato C) sono state approvate le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori per le esposizioni pubblicitarie e diritti sulle pubbliche affissioni, all'allegato D) sono state approvate le tariffe relative all'occupazione del suolo pubblico a fini commerciali;
- con deliberazione n. 443 di data 19 marzo 2021 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato "I criteri e modalità da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 76 comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio) ed indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera f) della Legge Provinciale sul commercio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 1 dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160".
- con circolare n. 205068 di data 24 marzo 2021 la Provincia Autonoma di Trento Assessore all'artigianato, commercio, promozione sport e turismo ha fornito indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (canone mercatale) con riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 443 del 19 marzo 2021.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2022 è stato modificato il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 06 dd. 26/06/2021 e n. 34 dd. 23/12/2021, per modificare l'allegato B) nella fattispecie del cod. n. 4 e del cod. n. 9;
- il canone mercatale nel corso dell'anno 2021 non è stato riscosso a seguito dell'esenzione prevista dall'articolo 9-ter, comma 3, del D.L. n. 137/2020, così come la componente relativa al canone di posteggio a seguito dell'esenzione intervenuta con la L.P. 7 dd. 17.5.20211.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini pervenuta al protocollo comunale con la quale si comunicano alcuni profili tematici, oggetto sia di recenti interventi normativi e chiarimenti ministeriali che di quesiti sottoposti in questi mesi da diversi Comuni, che rendono necessario apportare alla disciplina del canone unico e del canone mercatale alcune modifiche;

Considerato che le modifiche riguardano i seguenti articoli del regolamento:

- a) Articolo 34 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione:

La legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. decreto "Semplificazioni e governance"), ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le telecomunicazioni.

L'art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 ha infatti inserito il comma 831-bis nella legge n.160/2019, intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone unico patrimoniale e stabilendo che gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica siano soggetti a un canone pari ad 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun comune.

La nuova tariffa quindi è prevista nella misura fissa di 800,00 euro per tutte le occupazioni, realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio, e non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura". E' previsto unicamente che gli importi a favore degli enti vengano rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Vista anche la nota interpretativa del 02.11.2021 dell' IFEL fondazione ANCI (l'Istituto per la finanza degli enti locali e Fondazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani) si propone di modificare i commi 4, 5 e 6 dell'Articolo 34, nonché la modifica punto 18 dell'allegato B, come di seguito esposto:

Articolo 34 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di Telecomunicazione:

- comma 4: Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene corrisposto nella misura e con le modalità previste dal comma 831- bis della L. 160/2019 ed eventuali integrazioni e modificazioni.
- comma 5: Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dal comma 4.

Punto 19 dell'allegato B) :

19	Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art. 34:		
	Si applica il comma 831-bis della L. 160/2019 e s.m.		

b) Canone mercatale – art. 73 Determinazione Tariffe e art. 74 Modalità e termini per il pagamento del canone :

Richiamata la risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 luglio 2021, quale risposta fornita dal citato Ministero ad un'interrogazione in commissione Finanze della Camera, in ordine "alla corretta interpretazione del citato comma 843, laddove vengono indicati i criteri per l'applicazione delle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.";

Appurato che tale risoluzione chiarisce che la tariffa oraria si ricava dalla tariffa base frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 ore, oltre le quali scatta l'applicazione dell'intera tariffa giornaliera;

Ritenuto di recepire quanto chiarito dalla citata risoluzione e considerato che tale modalità di calcolo comporta una consistente riduzione del gettito, e ritenendo necessario garantire a codesto ente un gettito analogo a quello pregresso, si propone di intervenire adeguando la componente del canone mercatale ovvero la tariffa del canone posteggio, considerando che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale dd. 06.09.2013 n. 1881 e s.m. e i., la determinazione del canone di posteggio è commisurata alle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati;

Dato atto che tra le citate spese, come indicate dalla medesima deliberazione, sono previste, tra le altre, l'apprestamento della segnaletica, il posizionamento di transenne e dispositivi di protezione, e che a seguito della crisi epidemiologica da COVID- 19 si è reso ancor più necessario porre in atto al fine di assicurare un corretto svolgimento del mercato;

Appurato che tale operazione consente da un lato di poter garantire l'invarianza di gettito per l'Amministrazione comunale e dall'altro l'invarianza dell'imposizione tariffaria per gli operatori, si propone quindi di modificare l'allegato D) che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, anche per rettifica per errore materiale;

Articolo 73:

- Per il Comune di Luserna le tariffe di cui al precedente comma 1), a partire dal 01.01.2022 sono determinate nella misura prevista dall'allegato D) dando evidenza nello stesso della quota del canone di posteggio conglobata nelle singole tariffe;
- allegato D) TARIFFE CANONE MERCATALE (con decorrenza 01.01.2022)

Di aggiungere all'art. 74 il comma 10 come di seguito indicato:

Articolo 74:

- comma 10: Il canone mercatale include il canone di posteggio in base alle disposizioni provinciali attuative dell'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010, e quest'ultimo incide sul totale del canone mercatale per una percentuale pari al 24%, e dal 01.01.2022 per una quota giornaliera pari a € 0,18/mq e per una quota annuale pari a € 5,00/mq.

Conseguentemente le tariffe contenute all'art. 73 del regolamento per l'anno 2022 sono quindi sostituite da quelle indicate nell'allegato D), e nel quale si dà evidenza della quota del canone di posteggio di cui alla L.P. 17/2010;

Allo stesso tempo si ribadisce che spetterà alla Giunta comunale l'eventuale aggiornamento delle tariffe come previsto dall'art. 73 del regolamento; alla Giunta comunale compete anche l'aggiornamento della componente del canone di posteggio per adeguarla ai costi effettivi sostenuti dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto che con il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, il termine per l'adozione del bilancio di previsione dei Comuni per l'esercizio finanziario 2022 è stato prorogato al 31 marzo 2022 e che in forza del Paragrafo 11 del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2022 questo termine trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento;

Atteso che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione è pertanto possibile, apportare laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti.

Visto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per aree e spazi mercatali (di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) con nota giunta al protocollo comunale;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con la quale viene chiarito che l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 e quindi anche per il nuovo canone patrimoniale di cui all'art. 1 della Legge 160/2019, in forza di detta circolare, non sarà assoggettato ai citati obblighi;

Vista la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 c. 3 lettera g) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Segretario comunale reggente in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 10 voti favorevoli, contrari n. 1 (Nicolussi Castellan Giulia), astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1. di approvare ed adottare, per le ragioni in dettaglio sopra esposte anche per rettifica per errore materiale, a valere dal 1° gennaio 2022, le seguenti modifiche ed integrazioni al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160” costituito da n. 76 articoli e gli allegati B e D, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Articolo 34 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di Telecomunicazione:

- comma 4: Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene corrisposto nella misura e con le modalità previste dal comma 831- bis della L. 160/2019 ed eventuali integrazioni e modificazioni.
- comma 5: Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dal comma 4.

Punto 19 dell'allegato B) :

19	Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art. 34:		
	Si applica il comma 831-bis della L. 160/2019 e s.m.		

Articolo 73:

- Per il Comune di Luserna le tariffe di cui al precedente comma 1), a partire dal 01.01.2022 sono determinate nella misura prevista dall'allegato D) dando evidenza nello stesso della quota del canone di posteggio conglobata nelle singole tariffe;
- allegato D) TARIFFE CANONE MERCATALE (con decorrenza 01.01.2022)

Di aggiungere all'art. 74 il comma 10 come di seguito indicato:

Articolo 74:

- comma 10: Il canone mercatale include il canone di posteggio in base alle disposizioni provinciali attuative dell'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010, e quest'ultimo incide sul totale del canone mercatale per una percentuale pari al 24%, e dal 01.01.2022 per una quota giornaliera pari a € 0,18/mq e per una quota annuale pari a € 5,00/mq.
2. di dare atto che il suddetto Regolamento, modificato ed integrato con il presente provvedimento, trova applicazione dal 01 aprile 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
  3. di dare atto relativamente al canone mercatale, che in questa approvazione vengono definite ed approvate anche le tariffe del canone per l'anno 2022, mentre successivamente potranno essere modificate dalla Giunta Comunale nel rispetto del regolamento approvato con il presente atto;
  4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Nicolussi Castellan Giulia), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.

183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ai fini di regolarizzare e adeguare nel breve tempo possibile il contratto con Trentino Riscossioni spa ;

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco

- f.to Nicolussi Zaiga Gianni -

Il Segretario Comunale

- f.to dott. Giabardo Alberto -

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) il 18 LUG 2022 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale

- f.to dott. Giabardo Alberto -

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

Li,

18 LUG 2022

Il Segretario comunale

- f.to dott. Giabardo Alberto -

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li,

18 LUG 2022



Il Segretario comunale

dott. Giabardo Alberto -

*Alberto Giabardo*

Allegato D alla delibera del Consiglio Comunale n. 06 dd. 16/07/2022

COMUNE DI LUSERNA  
TARIFFE MERCATI

	giornaliera
Tariffa standard comma 817 L 160/2019 - abitanti fino a 10.000	0,60

tariffa all'ora	mq in conc.	totale dovuto mercato settimanale	sconto	dovuto
0,07	32	8,533333333	3,41	5,12

per le Fiere lo stesso importo va moltiplicato ai mq ed alle ore

Cod.	Tipologia di occupazione	coefficienti moltiplicatori
1	mercato settimanale	8,53
3	Mercati saltuari – fiere	8,53

Cod.	Elenco Tariffe a mq	Giornaliero (arrotondato ad 2 decimali)	Sconto	Maggiorazione	Spuntista
1	mercato annuale titolari	0,13	30%	0,00	0,00
3	Mercati saltuari – fiere	0,13	0%	0,00	0,00